



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 195/17/CONS

**RIGETTO
DELLE ISTANZE DI VOLTURA DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA
DIFFUSIONE VIA SATELLITE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI
“+ TV” - “CIAO” - “DISCO CHANNEL” - “MUZIK TV”
ALLA SOCIETÀ DELTASAT SH.P.K.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva n. 99/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante *le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

VISTA la direttiva n. 2008/63/CE della Commissione, del 28 giugno 2008, *relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni*, attuata con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1 marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante “*Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1 aprile 2011, recante “*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che:

1) la società Deltasat SH.P.K., con sede legale, e operativa, in Albania, Tirana, Njesia Nr. 7, Rruga Frederik Shiroka, Kulla Nr. 4, Shkalla 2, ha presentato in data 28 novembre 2016 (prot. n. 61588), con ultima integrazione in data 24 marzo 2017 (nota prot. n. 18609), le istanze, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, dirette ad ottenere la voltura, a proprio favore, delle autorizzazioni alla diffusione via satellite dei programmi televisivi denominati “+TV”, “CIAO”, “DISCO CHANNEL”, e “MUZIK TV”, come da



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

atto di cessione del 9 maggio 2016, sottoscritto con la società titolare MD Roma S.r.l.. In particolare:

- programma “+ TV”: autorizzazione rilasciata alla società 6C S.r.l. (c.f. 11419691008) in data 27 aprile 2012 con delibera n. 249/12/CONS, volturata in data 26 giugno 2014, con delibera n. 323/14/CONS alla società Itiemme S.r.l. (c.f. 11621421004) e, di seguito, volturata a favore della società MD Roma S.r.l. (c.f. 10874631004), in data 25 marzo 2015 con delibera n. 142/15/CONS (scadenza prevista al 27 aprile 2018);
- programma “CIAO” (già denominato, “MEDITERRANEO SAT 2”, “ITALY SAT”, “POSTALMARKET.TV”): autorizzazione rilasciata alla società Video Mediterraneo S.r.l. (c.f. 00377450887) in data 9 giugno 2005 con delibera n. 199/05/CONS, volturata in data 11 dicembre 2008, con delibera n. 708/08/CONS, alla società Rolsat S.r.l. (c.f. 01761860681) e, di seguito, rinnovata e volturata in data 30 maggio 2011 con delibera n. 325/11/CONS a favore della società 6C S.r.l. (c.f. 11419691008), poi volturata nuovamente in data 26 giugno 2014 con delibera n. 325/14/CONS e, da ultimo, volturata in data 25 marzo 2015 con delibera n. 143/15/CONS a favore della società MD Roma S.r.l. (c.f. 10874631004), (scadenza prevista al 9 giugno 2017);
- programma “DISCO CHANNEL”: (già denominato, “JUST ONE”): autorizzazione rilasciata alla società One Sat S.r.l. (c.f. 10981751000) in data 13 settembre 2011 con delibera n. 493/11/CONS, volturata in data 19 maggio 2014, con delibera n. 226/14/CONS alla società Itiemme S.r.l. (c.f. 11621421004) e, di seguito, volturata a favore della società MD Roma S.r.l. (c.f. 10874631004), in data 25 marzo 2015 con delibera n. 144/15/CONS (scadenza prevista al 13 settembre 2017);
- programma “MUZIK TV” (già denominato, “ONE”): autorizzazione rilasciata alla società One Sat S.r.l. (c.f. 10981751000) in data 27 marzo 2013 con delibera n. 251/13/CONS, volturata in data 19 maggio 2014, con delibera n. 227/14/CONS, alla società Itiemme S.r.l. (c.f. 11621421004) e, di seguito, volturata a favore della società MD Roma S.r.l. (c.f. 10874631004), in data 25 marzo 2015 con delibera n. 145/15/CONS (scadenza prevista al 27 marzo 2019);

2) le istanze di voltura sono state corredate dalla copia del contratto di cessione, dalle dichiarazioni di rinuncia della società MD Roma S.r.l., a firma, in data 11 maggio 2016, dell’amministratore unico e legale rappresentante, nonché socio unico, sig. Asmanio Darol, e dalla documentazione prescritta dall’articolo 3 del Regolamento, comprensiva delle dichiarazioni di rito e dell’accettazione, da parte del legale rappresentante della società, sig. Xhunga Genc, (OMISSIS), delle condizioni previste dal Regolamento concernente la diffusione via satellite di servizi televisivi e delle condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3) la società Deltasat SH.P.K., richiedente l'adeguamento delle predette autorizzazioni, si qualifica come segue:

- società a responsabilità limitata, di diritto albanese, costituita in data 21 marzo 2016 e iscritta in data 4 aprile 2016 nel Registro delle imprese del Centro nazionale aziendale del Ministero dello sviluppo economico del commercio e impresa della Repubblica di Albania, con numero identificativo L61604036L;
- socio unico della società è il sig. Xhunga Ylli, già amministratore e legale rappresentante della stessa società;
- la sede legale, e operativa, della società è in Albania, Tirana, Njesia Nr. 7, Rruga Frederik Shiroka, Kulla Nr. 4, Shkalla 2, con ulteriore indirizzo per la corrispondenza, indicato in: "Deltasat SH.P.K., P.O. Box 7454, Tirane CP 1016, Albania);
- attuale amministratore e legale rappresentante è il sig. Xhunga Genc, la cui nomina ha validità dal 10 novembre 2016 al 10 novembre 2021;
- l'oggetto sociale – così come descritto nella dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese – comprende, tra l'altro: *"la produzione, il commercio e la distribuzione delle informazioni culturali, artistiche, musicali, sportive e di attualità, sia attraverso i sistemi della radiotelevisione così come anche attraverso la stampa e la proprietà e la gestione anche per conto terzi, dei canali televisivi e radiofonici, dei giornali, della produzione e del commercio degli spazi pubblicitari"*;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Deltasat SH.P.K., ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento, si qualifica come *"emittente estera"* e, come tale, può valersi delle autorizzazioni rilasciate da questa Autorità per la diffusione via satellite di programmi televisivi, solo nel caso in cui possa dimostrare di disporre di apparecchiatura di *up-link* sita sul territorio italiano per la diffusione di programmi ricevibili in Stati parti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. b) del Regolamento (ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento per *"up-link"*, si intende il segmento ascendente del collegamento terra-satellite);

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria è emerso quanto segue:

- con comunicazioni in data 28 novembre 2016 (nota prot. n. 61588) e in data 15 dicembre 2016 (nota prot. n. 63986) la società Deltasat SH.P.K. ha rappresentato che l'ubicazione degli apparati di *up-link* è sita in *"Napoli (NA), Centro Direzionale-Isola E2"*, presso la società *"Point to Point Transmission srl"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- dalle verifiche eseguite dal Servizio ispettivo dell'Autorità, in collaborazione con il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, in data 19 e 27 gennaio 2017, è emerso che la società Point to Point Transmission S.r.l. non svolge attività di trasmissione di segnali televisivi nella tratta terra-satellite del servizio di radiodiffusione televisiva via satellite, né esercisce alcuna apparecchiatura radioelettrica per l'effettuazione di detto specifico servizio satellitare;
- con successiva comunicazione in data 27 marzo 2017 (nota prot. n. 18609), la società Deltasat SH.P.K., a rettifica delle informazioni già fornite, ha precisato che gli apparati di *up-link* sono ubicati presso la RRSat Global Communications Network Ltd., Neve-Ilan M.P. Harei – Yeruda 90850 Israele, in virtù di un accordo con Sky Italia srl”;

CONSIDERATO che la società Deltasat SH.P.K., in qualità di “*emittente estera*”, non dispone di apparecchiatura di *up-link* sita sul territorio italiano e che, dunque, non è soggetta alla disciplina di cui al Regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, *lett. b*);

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie non appaiono sussistere i presupposti previsti dalla normativa vigente affinché la società Deltasat SH.P.K. possa subentrare nella titolarità delle autorizzazioni alla diffusione via satellite dei programmi televisivi denominati “+TV”, “CIAO”, “DISCO CHANNEL”, e “MUZIK TV”, rilasciate alla società MD Roma S.r.l.;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”;

DELIBERA

Articolo 1

1. La società Deltasat SH.P.K., con sede legale, e operativa, in Albania, Tirana, Njesia Nr. 7, Rruga Frederik Shiroka, Kulla Nr. 4, Shkalla 2, non è autorizzata a subentrare nella titolarità delle autorizzazioni per la diffusione via satellite dei programmi televisivi denominati “+TV”, “CIAO”, “DISCO CHANNEL” e “MUZIK TV”, di cui all'atto di cessione sottoscritto in data 9 maggio 2016 con la società titolare MD Roma S.r.l..

2. La titolarità delle autorizzazioni per la diffusione via satellite dei programmi televisivi denominati “+TV”, “CIAO”, “DISCO CHANNEL” e “MUZIK TV”, permane



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

in capo alla società MD Roma S.r.l. (c.f. 10874631004), alle condizioni e con gli obblighi di cui all'allegato "A" alla delibera n. 127/00/CONS, del 1 marzo 2000.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato alle Parti e inserito in apposito elenco sul sito web dell'Autorità.

Roma, 18 maggio 2017

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi